

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 168

presentata dai Consiglieri regionali  
MAIELI - MULA - LANCIONI - SCHIRRU - SATTA Giovanni - USAI - FANCELLO - GALLUS -  
MARRAS - GIAGONI - CANU - CERA - SECHI - SATTA Giovanni Antonio

il 15 giugno 2020

Disciplina della raccolta e coltivazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge definisce una disciplina organica della cerca, raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi, oltreché della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale riconoscendo il suo elevato valore biologico, ambientale, socio-economico, rappresentando di conseguenza un'occasione di rilancio per l'economia locale sarda.

Al fine di salvaguardare il patrimonio tartufigeno naturale sardo è adottato, dalla Giunta regionale, il Piano regionale per la protezione e la valorizzazione del tartufo sardo con l'obiettivo di individuare gli interventi prioritari volti a migliorare le condizioni di sostenibilità della cerca, raccolta e coltivazione del tartufo e incentivare lo sviluppo di una filiera integrata dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. Con il Piano regionale del tartufo sardo sono definite le modalità di individuazione e mappatura delle aree naturali in produzione di tartufo, individuazione delle aree di intervento, censimento delle tartufaie controllate e coltivate e istituzione del registro; il piano degli interventi di manutenzione delle tartufaie naturali o di ricostituzione del capitale tartufigeno con interventi mirati in bosco o altro habitat in cui il tartufo svolge il suo ciclo biologico; le norme di tutela e buone pratiche di gestione degli habitat tartufigeni; il protocollo da attuare per contrastare l'avvelenamento dei cani da tartufo; la percentuale massima del territorio di produzione tartufigena che è possibile sottrarre alla libera ricerca a favore di tartufaie controllate.

È istituito, inoltre, il tavolo tecnico del settore del tartufo con compiti consultivi, di indirizzo tecnico scientifico, di monitoraggio e di promozione; nell'ambito del tavolo tecnico può essere costituito l'Osservatorio scientifico permanente sul tartufo, con il compito di coordinare le linee di indirizzo della ricerca scientifica applicata al settore, promuovere il coordinamento con le realtà imprenditoriali della filiera del tartufo ai fini progettuali e la formazione degli operatori.

La salvaguardia degli ecosistemi vegetali e ambientali della Sardegna, la valorizzazione e la tutela del patrimonio tartufigeno sardo è l'obiettivo perseguito dalla presente legge; è previsto, infatti, che l'attività di cerca e raccolta debba essere effettuata, in determinati periodi, nel rispetto di uno specifico calendario, esclusivamente con l'ausilio di cani addestrati o in fase di addestramento, ed è vietata nelle ore notturne. La raccolta del tartufo integro deve essere effettuata mediante l'utilizzo dell'apposito attrezzo, denominato vanghetto/vanghella o zappetta e limitatamente al luogo in cui il cane abbia individuato il tartufo; la cerca e la raccolta delle Terfezie (Tufara o Tuvara) è consentita anche con l'ausilio del bastone chiodato detto "arroteddu", ed è vietato l'utilizzo di zappe, picconi o rastrelli. È vietata la raccolta dei tartufi immaturi o fuori dai periodi di raccolta; la Giunta regionale ai fini della tutela ed incremento del patrimonio tartufigeno definisce annualmente la quantità massima giornaliera individuale consentita per tutte o per singole specie di tartufo.

È prevista l'abilitazione per la cerca e la raccolta del tartufo previo superamento di un esame che accerta l'idoneità del soggetto, con lo scopo di verificare il possesso delle conoscenze sull'ecologia dei tartufi, la conoscenza della varia specie di tartufo e terfezie, i principi di tartufigicoltura, le norme sul benessere animale. Il superamento dell'esame permette di ottenere il tesserino che abilita alla cerca e alla raccolta.

È disciplinata la vendita dei tartufi freschi ed è prevista la concessione di contributi regionali al fine di promuovere la conoscenza e il rispetto del patrimonio tartufigeno, del bosco e dell'ambiente.

Infine, sono disciplinate le attività di controllo e di vigilanza e un apposito articolo che prevede sanzioni amministrative per le condotte lesive del patrimonio tartufigeno regionale.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Oggetto e Finalità

1. La Regione disciplina la raccolta e la coltivazione dei tartufi al fine di tutelare il patrimonio tartufigeno regionale, riconoscendo il suo elevato valore biologico, ambientale, socio-economico, attraverso la gestione degli ambienti naturali in grado di produrre il tartufo, lo sviluppo della sua coltivazione, l'adeguato sostegno alla sua valorizzazione, tutelando il consumatore.

2. La presente legge regola i seguenti aspetti della filiera del tartufo:

- a) la cerca, la raccolta e la coltivazione;
- b) la commercializzazione dei tartufi freschi destinati al consumo umano;
- c) la gestione del patrimonio tartufigeno regionale;
- d) controlli vigilanza e sanzioni;
- e) norma finanziaria.

3. L'attività di ricerca e raccolta del tartufo è riconosciuta come patrimonio culturale regionale.

### Art. 2

#### Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per:

- a) "cerca": l'attività di ricerca del tartufo mediante l'ausilio del cane addestrato;
- b) "produttore di tartufo": il tartufaio e il tartuficoltore che utilizzano il proprio raccolto per autoconsumo o per fini commerciali;
- c) "tartufaio" o "raccoglitore di tartufo": colui che è abilitato alla cerca e raccolta del tartufo spontaneo o comunque non coltivato;
- d) "tartuficoltore" o "coltivatore di tartufo": il

- conduttore di una "tartufaia" di cui detiene la proprietà o altro diritto sul fondo e che coltiva per la produzione di tartufo; le tartufaie condotte possono essere coltivate o naturali controllate;
- e) "associazioni riconosciute": le associazioni di tartufai e di tartuficoltori riconosciute dalla Regione;
  - f) "tartufaia naturale": qualsiasi formazione vegetale di origine naturale che produce spontaneamente tartufi, ivi comprese le piante singole;
  - g) "tartufaia naturale controllata": tartufaia naturale in cui avviene la produzione spontanea del tartufo sottoposta a miglioramenti della produzione attraverso un piano di gestione basato sull'adozione di opportune tecniche colturali ed eventualmente incrementata con la messa a dimora di un congruo numero di piante tartufigene senza alterare o distruggere gli equilibri degli ecosistemi tartufigeni preesistenti;
  - h) "tartufaia coltivata": una coltura agraria convertibile in cui sono messe a dimora piante micorrizzate con tartufo in un terreno nudo con lo scopo di produrre il tartufo attraverso l'adozione di specifiche tecniche colturali;
  - i) "tartufi coltivati": tartufi raccolti dalle tartufaie coltivate, ivi comprese le tartufaie naturali controllate.

### Art. 3

#### Piano regionale del tartufo sardo

1. La Giunta regionale adotta con proprio provvedimento il Piano regionale per la protezione e la valorizzazione del tartufo sardo anche con il supporto dei portatori di interesse della filiera del tartufo.

2. Il Piano regionale del tartufo sardo, oltre alla tutela del patrimonio tartufigeno naturale, individua gli interventi prioritari volti a migliorare le condizioni di sostenibilità della cerca, raccolta e coltivazione del tartufo, a incentivare lo sviluppo di una filiera integrata dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

3. Il Piano regionale del tartufo sardo definisce:

- a) le modalità di individuazione e mappatura della aree naturali in produzione, aree vocate alla produzione di tartufo, individuazione delle aree di intervento, censimento delle tartufaie controllate e coltivate e istituzione del registro. Le aree in produzione non possono essere rese pubbliche;
- b) il piano degli interventi di manutenzione delle tartufaie naturali o di ricostituzione del capitale tartufigeno con interventi mirati in bosco o altro habitat in cui il tartufo svolge il suo ciclo biologico;
- c) le norme di tutela e buone pratiche di gestione degli habitat tartufigeni;
- d) il protocollo da attuare per contrastare l'avvelenamento dei cani da tartufo;
- e) la percentuale massima del territorio a produzione tartufigena che è possibile sottrarre alla libera ricerca a favore di tartufaie controllate e la superficie di tartufaie controllate, se già autorizzate, ai fini del rispetto della percentuale autorizzata. In ogni caso, la percentuale massima di territorio oggetto di autorizzazione per tartufaie controllate, ai fini di nuove autorizzazioni, non può superare il 30 per cento del territorio produttivo calcolato su base comunale.

4. L'estensione massima di ciascuna nuova tartufaia naturale controllata non può superare i 3 ettari. Tra una nuova tartufaia controllata ed un'altra deve esserci una distanza massima di 500 metri.

#### Art. 4

##### Tavolo tecnico

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituito il Tavolo tecnico del settore del tartufo, con compiti consultivi, di indirizzo tecnico-scientifico, di monitoraggio, di promozione del riconoscimento della denominazione di origine protetta (DOP) o dell'indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parla-

mento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012 e di valorizzazione culturale e turistica mirata in materia di tartufo.

2. Il tavolo tecnico è composto:

- a) dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o da un suo rappresentante;
- b) dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente o da un suo rappresentante;
- c) dall'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio o da un suo rappresentante;
- d) dal direttore generale dell'Agenzia Forestas o da un suo rappresentante;
- e) dal direttore generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale o da un suo rappresentante;
- f) da un rappresentante dei tartufai esperto in materia di ricerca scelto tra quelli con pubblicazioni scientifiche in materia.

3. Ai partecipanti al tavolo tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati. L'istituzione del tavolo tecnico non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Nell'ambito del tavolo tecnico può essere costituito l'Osservatorio scientifico permanente sul tartufo, con il compito di coordinare le linee di indirizzo della ricerca scientifica applicata al settore, promuovere il coordinamento con le realtà imprenditoriali della filiera del tartufo ai fini progettuali e la formazione degli operatori a vari livelli della filiera.

5. I componenti dell'Osservatorio scientifico permanente sul tartufo, in numero non superiore a 5, sono scelti tra esperti che rappresentano gli enti di ricerca e le università. Agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.

## Art. 5

Elenco delle specie che possono essere raccolte e destinate al consumo

1. Possono essere raccolti e destinati al consumo nel territorio regionale i tartufi appartenenti alle seguenti specie:

- a) *Tuber magnatum* Pico, detto volgarmente tartufo bianco pregiato;
- b) *Tuber melanosporum* Vittadini, detto volgarmente tartufo nero pregiato;
- c) *Tuber brumale* Vittadini, detto volgarmente tartufo nero d'inverno;
- d) *Tuber brumale* Vittadini varietà *moschatum* De Ferry, detto volgarmente tartufo moscato;
- e) *Tuber aestivum* Vittadini detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone;
- f) *Tuber borchii* Vittadini, detto volgarmente tartufo bianchetto o marzuolo;
- g) *Tuber macrosporum* Vittadini, detto volgarmente tartufo nero liscio;
- h) *Tuber mesentericum* Vittadini, detto volgarmente tartufo nero ordinario;
- i) *Tuber bellone* Quélet, detto scorzone a spore sferiche;
- j) *Tuber borchii* Vittadini varietà *sphaerospermum* Malençon, detto bianchetto spore sferiche;
- k) *Tuber asa* Tulasne et C. Tulasne, detto la bianchetta.

2. Possono essere raccolte e destinate al consumo nel territorio regionale le Terfezie (Tufara o Tuvara) appartenenti alle seguenti specie:

- a) *Terfezia arenaria* (Moris) Trappe, detta tufara o tuvara d'arena;
- b) *Terfezia boudieri* Chatin, detta tufara o tuvara niedda;
- c) *Terfezia leptoderma* (Tul. & C. Tul.) Tul. & C. Tul., detta tufara o tuvara leporina;
- d) *Terfezia magnusii* Mattir.

3. L'accertamento delle specie può essere fatto a vista dall'operatore, munito di tesserino di cui all'articolo 11, durante la cessione del



ta ai fini della conservazione biologica delle specie di tartufo e di Terfezie di cui all'articolo 5. L'interdizione dalla raccolta dei tartufi e delle Terfezie è motivata per ogni singola area e il divieto è evidenziato con cartello ben visibile.

#### Art. 7

##### Riconoscimento della tartufaia naturale controllata e della tartufaia coltivata

1. L'attestazione di riconoscimento della tartufaia naturale controllata e della tartufaia coltivata è rilasciata dalla Regione. Il suo rilascio consente l'apposizione delle tabelle delimitanti di cui all'articolo 6, commi 3 e 4.

2. La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina le modalità e le procedure di riconoscimento e di revoca della tartufaia naturale controllata e della tartufaia coltivata.

3. Nell'attestazione di riconoscimento sono indicate le pratiche colturali accessorie, definite nel provvedimento di cui al comma 2, necessarie per il mantenimento dell'ecosistema naturale.

#### Art. 8

##### Consorzi e forme aggregative della proprietà

1. I titolari di aziende agricole e forestali o coloro che a qualsiasi titolo le conducono possono costituire consorzi volontari per la difesa, per la raccolta e per la commercializzazione del tartufo e per l'impianto di nuove tartufaie.

2. Nel caso di contiguità dei loro fondi la tabellazione può essere limitata alla periferia del comprensorio consorziato.

## Art. 9

## Registro dei tartufai

1. L'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente istituisce un registro dei tartufai abilitati alla raccolta del tartufo, previa verifica dell'idoneità del richiedente secondo le modalità di cui all'articolo 11. Il registro è aggiornato annualmente.

## Art. 10

## Norme generali di cerca e raccolta

1. L'attività di cerca e raccolta deve essere effettuata esclusivamente con l'ausilio di cani addestrati o in fase di addestramento. L'eventuale creazione di uno scavo per la raccolta del tartufo integro è effettuato mediante l'utilizzo dell'apposito attrezzo, denominato vanghetto/vanghella o zappetta e limitatamente al luogo in cui il cane abbia individuato il tartufo. La cerca e raccolta delle Terfezie (Tufara o Tuvara) è consentita anche con l'ausilio del bastone chiodato detto "arroteddu". È vietato l'utilizzo di zappe, picconi o rastrelli.

2. È in ogni caso vietata:

- a) la lavorazione del terreno ai fini della raccolta come la zappatura o rastrellatura;
- b) la raccolta dei tartufi immaturi o fuori dai periodi di raccolta.

3. È obbligatorio riempire le buche scavate per la raccolta.

4. La raccolta è consentita dall'alba al tramonto ed è vietata nelle ore notturne.

5. La Giunta regionale, ai fini della tutela ed incremento del patrimonio tartufigeno del territorio regionale, con proprio provvedimento definisce annualmente la quantità massima giornaliera individuale complessiva consentita, per

tutte o per singole specie di tartufo, prevedendo, se necessario, che tali limiti non siano applicati a determinati soggetti.

#### Art. 11

##### Abilitazione alla raccolta dei tartufi

1. Il soggetto che vuole praticare la cerca e raccolta del tartufo si sottopone ad un esame per l'accertamento della sua idoneità, tenuto periodicamente dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.

2. L'esame per l'abilitazione alla raccolta dei tartufi verifica il possesso delle seguenti conoscenze:

- a) l'ecologia dei tartufi;
- b) la conoscenza delle varie specie di tartufo e terfezie;
- c) i principi di tartuficoltura;
- d) il contenuto della presente legge e le normative pertinenti alla raccolta del tartufo;
- e) i principi della legislazione alimentare, ivi incluse le nozioni generali di tracciabilità e sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti;
- f) le norme sul benessere animale.

3. L'età minima per essere ammessi all'esame è di sedici anni. Il superamento dell'esame permette di ottenere il tesserino che abilita alla cerca e alla raccolta.

4. Nel tesserino sono riportate le generalità, il codice fiscale e la fotografia del titolare.

5. Il tesserino è personale e non cedibile e ha valore sull'intero territorio regionale e ha durata decennale, rinnovabile alla scadenza ed è soggetto al pagamento della tassa annuale regionale.

6. La Giunta regionale con proprio provvedimento stabilisce l'importo della tassa annuale regionale, definendo:

- a) le modalità di versamento;
- b) i soggetti obbligati ad effettuare il versamento;
- c) le modalità di accertamento del versamento effettuato;

- d) l'aggiornamento annuale dell'importo della  
tassa annuale, se necessario.

7. Non sono soggetti agli obblighi di cui  
al presente articolo e agli articoli 10 e 13 i pro-  
duttori di tartufi su tartufaie coltivate.

8. È istituito un apposito capitolo regio-  
nale di bilancio di entrata e di spesa al fine di  
vincolare i proventi di cui al presente articolo  
per realizzare le finalità di tutela e valorizzazio-  
ne del patrimonio tartufigeno regionale della  
presente legge.

## Art. 12

### Calendario di cerca e raccolta

1. L'attività di cerca e raccolta dei tartufi  
è consentita normalmente nei periodi sotto indi-  
cati:

- a) *Tuber magnatum* Pico, detto volgarmente  
tartufo bianco pregiato (non ancora trovato  
in Sardegna);
- b) *Tuber melanosporum* Vittadini, detto vol-  
garmente tartufo nero pregiato, dal 1° no-  
vembre al 1° marzo;
- c) *Tuber brumale* Vittadini, detto volgarmente  
tartufo nero d'inverno, dal 1° dicembre al 1°  
marzo;
- d) *Tuber brumale* Vittadini varietà *moschatum*  
De Ferry, detto volgarmente tartufo mosca-  
to, dal 1° gennaio al 1° aprile;
- e) *Tuber aestivum* Vittadini detto volgarmente  
tartufo d'estate o scorzone, dal 1° maggio al  
15 settembre;
- f) *Tuber borchii* Vittadini, detto volgarmente  
tartufo bianchetto o marzuolo, dal 1° gen-  
naio al 1° maggio;
- g) *Tuber macrosporum* Vittadini, detto vol-  
garmente tartufo nero liscio (non ancora  
trovato in Sardegna);
- h) *Tuber mesentericum* Vittadini, detto vol-  
garmente tartufo nero ordinario, dal 1° lu-  
glio al 30 novembre;
- i) *Tuber bellone* Quélet, detto scorzone a spo-  
re sferiche, dal 1° luglio al 30 novembre;
- l) *Tuber borchii* Vittadini var. *sphaerosper-  
mum* Malençon, detto bianchetto spore sfe-

- riche, dal 1<sup>a</sup> marzo al 31 maggio;
- m) Tuber asa Tulasne et C. Tulasne, detto la bianchetta, dal 1<sup>o</sup> marzo al 30 maggio.

2. Il calendario di raccolta non si applica alle tartufaie coltivate che possono commercializzare i loro tartufi solo nel periodo consentito.

3. L'attività di cerca e raccolta delle Terfezie (Tufara o Tuvara) è consentita nel periodo dal 1<sup>o</sup> marzo al 31 maggio.

4. La Regione può definire differenti periodi di cerca e raccolta dei tartufi e delle Terfezie prevedendo, comunque, un periodo di divieto assoluto di raccolta non inferiore ai quindici giorni al fine di tutelare i territori produttivi ed il prodotto.

#### Art. 13

##### Requisiti dei tartufai quali operatori del settore alimentare

1. L'attività di raccolta del tartufo, anche spontaneo, si configura come produzione primaria.

2. Il possesso del tesserino di cui all'articolo 11, che attesta l'idoneità del tartufaio alla cerca e raccolta del tartufo, vale quale notifica all'autorità sanitaria territorialmente competente in cui risiede il tartufaio, ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente.

3. La Giunta regionale con proprio provvedimento, può disciplinare le modalità per l'attuazione del comma 2.

4. Le associazioni dei tartufai e tartuficoltori riconosciute dalla Regione, tramite le loro rappresentanze regionali e nazionali possono redigere manuali di corretta prassi igienica e adottarli, previa validazione da parte dell'Assessorato della Sanità uniformate alle direttive del Ministero della salute.

## Art. 14

## Vendita dei tartufi freschi

1. I tartufi e le terfezie freschi di cui all'articolo 5 per essere posti in vendita al consumatore finale sono distinti per specie e forma e sono maturi e liberi da corpi estranei e impurità nel rispetto delle norme dell'Unione europea, di quelle nazionali applicabili e delle disposizioni della presente legge.

2. I tartufi e le terfezie possono essere venduti interi o spezzati e sono tenuti separati.

3. I tartufi e le terfezie freschi sono offerti al pubblico per la vendita, accompagnati dalle indicazioni del nome latino e italiano di ciascuna specie e forma, secondo la denominazione di cui all'articolo 5, dall'indicazione "interi" o "spezzati" e conformemente alle pertinenti disposizioni dell'Unione europea e dalla indicazione del territorio di raccolta.

4. È vietata ogni forma di commercio di specie e forme di tartufi e terfezie freschi nei periodi in cui non ne è consentita la raccolta ai sensi del calendario di cui all'articolo 12, ad eccezione dei sette giorni successivi alla chiusura del periodo di raccolta.

5. Nell'ambito delle fiere del tartufo riconosciute dalla Regione e limitatamente al periodo di durata delle stesse, al fine di poter permettere un effettivo controllo sulle attività di vendita del prodotto fresco e di garantirne la tracciabilità a tutela dei consumatori, le amministrazioni comunali possono regolamentare con appositi criteri e limitazioni la vendita del prodotto fresco su tutto il territorio comunale.

## Art. 15

## Contributi

1. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e il rispetto del patrimonio tartufigeno, del bosco e dell'ambiente, anche mediante la concessione di contributi.

2. La Giunta regionale definisce le modalità e i requisiti per l'assegnazione dei contributi per la realizzazione di manifestazioni o fiere per le finalità indicate al comma 1.

## Art. 16

## Controllo e vigilanza

1. Il controllo e la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge è affidata al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione, agli organi di polizia locale e alle compagnie barracellari.

## Art. 17

## Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono condotte lesive del patrimonio tartufigeno regionale e punite con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3000, le seguenti fattispecie:

- a) la raccolta fuori dal periodo consentito;
- b) la raccolta senza ausilio del cane addestrato o senza tesserino valido o la raccolta in cui non si ha diritto di raccolta;
- c) la raccolta effettuata senza attrezzo idoneo o ricorrendo a zappatura o rastrellatura del terreno;
- d) il non riempimento delle buche;
- e) la mancata esibizione del tesserino di cui all'articolo 11 a richiesta delle autorità a cui

è affidato il controllo ai sensi dell'articolo 16;

- f) la raccolta durante le ore notturne;
- g) la vendita e il commercio senza l'osservanza delle norme prescritte;
- h) l'apposizione illegittima o difforme delle tabelle delimitanti di cui all'articolo 6 commi 3 e 4.

2. La violazione di cui alla lettera a) del comma 1 prevede, oltre alla sanzione amministrativa, la sospensione del tesserino per un anno.

3. La violazione di cui alla lettera c) prevede, oltre alla sanzione amministrativa, la revoca del tesserino per tre anni.

4. La cerca e la raccolta all'interno di tartufaie naturali controllate o tartufaie coltivate, senza l'autorizzazione del conduttore, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 3.000.

5. Ogni violazione delle disposizioni contenute nella presente legge comportano, inoltre, il sequestro e la confisca del prodotto. I prodotti oggetto di confisca, previo controllo sanitario da parte dell'Azienda sanitaria competente per territorio, sono ceduti gratuitamente a enti o istituti di beneficenza. I prodotti riconosciuti non idonei al consumo sono destinati alla distruzione a cura dell'Azienda sanitaria che ha eseguito il controllo.

## Art. 18

### Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 15, si provvede nei limiti delle risorse annualmente stanziare alla missione 07 - programma 01 del bilancio regionale per gli anni 2020-2022.

Art. 19

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).